

## **AZIENDA SPECIALE “RIVIERE DI LIGURIA”**

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA –  
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

### **STATUTO**

(approvato con deliberazione di Giunta camerale numero 90 del 9 agosto 2021)

#### **Art. 1 COSTITUZIONE**

E' costituita l'Azienda Speciale denominata “Riviere di Liguria” Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona (d'ora innanzi anche Azienda Speciale) ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. regolata, altresì, dal D.P.R. 2/11/2005 n. 254.

L'Azienda Speciale è organismo di diritto pubblico svolge una funzione strumentale dell'Ente camerale, opera secondo le norme del codice civile, per quanto applicabili, ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale nei limiti indicati dal titolo X del D.P.R. 2/11/2005 n. 254 (artt. 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72).

#### **Art. 2 SEDE**

L'Azienda Speciale ha sede legale e amministrativa presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria, sede di Savona, Via Quarda Superiore n. 16.

L'Azienda Speciale, per motivate necessità strumentali al raggiungimento dei propri fini, ha istituito sedi secondarie, unità locali in Imperia, Via Tommaso Schiva n. 29 e in La Spezia, Piazza Europa n.16.

#### **Art. 3 OGGETTO E FINALITA'**

L'Azienda Speciale è costituita per i seguenti scopi:

attività promozionali per lo sviluppo delle filiere dell'agroalimentare, dell'artigianato, del turismo, del florovivaismo, dell'economia del mare a favore delle imprese rientranti nell'ambito della circoscrizione di competenza della Camera di Commercio nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta camerale;

organizzazione e gestione di corsi qualificati per attività formative didattiche rispondenti alle caratteristiche professionali del mercato del lavoro provinciale e in particolare per assicurare l'acquisizione di figure professionali di alta specializzazione e competenza nei settori sopracitati e di eventuali altri settori economici di rilevante interesse per il territorio di utenza della Camera nonché attività di ricerca ed analisi;

attività di promozione istituzionale e di supporto alle imprese, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, rassegne, esposizioni e seminari nei settori che caratterizzano l'economia del territorio;

attività di servizio alle imprese, individuate dalla Giunta della Camera di Commercio;

sviluppo di progettazione finanziata con Fondi Europei, nazionali e regionali;

partecipazione a partenariati pubblici e privati per la definizione e l'attuazione di strategie di sviluppo locali;

attività di studio e di ricerca finalizza all'elaborazione di strategie programmi e progetti di sviluppo;

gestione, presso la Camera di Commercio, in collaborazione e d'intesa con le associazioni di categoria, del terminale locale della Rete Enterprise Europe Network (EEN) Consorzio ALPS –Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta-, al fine di costituire in materia comunitaria punto di riferimento per il sistema delle imprese e le istituzioni locali. L'Azienda attua servizi d'informazione svolgendo tutte le attività previste nell'ambito delle funzioni proprie della Rete EEN;

sviluppo e consolidamento di iniziative d'impresa, anche mediante l'organizzazione e la produzione di eventi e

campagne di comunicazione, ricerche di mercato, formazione e servizi di tutoraggio, utilizzando anche la gestione di incubatori di impresa;

perseguimento di scopi di pubblico interesse tramite proprio personale o avvalendosi di strutture esterne specializzate e di esperti, la sua attività si colloca nell'ambito dei fini di promozione dell'economia provinciale peculiari del sistema camerale.

All'Azienda Speciale può essere attribuito dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alla stessa Azienda le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

L'Azienda Speciale può inoltre svolgere ulteriori funzioni di supporto e strumentali al funzionamento ed ai servizi della stessa Camera di Commercio Riviere di Liguria con l'obiettivo di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la flessibilità dei relativi procedimenti amministrativi e dell'organizzazione dell'Ente

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro

Per perseguire le proprie finalità, l'Azienda può stipulare convenzioni con lo Stato o altri organismi pubblici o privati, con esclusione comunque di impegni finanziari a carattere pluriennale o illimitato.

#### **Art. 4 LOGO**

Il logo dell'Azienda Speciale è associato al logo Camerale.

L'utilizzo del logo da parte di terzi segue le regole di concessione fissate per la Camera di Commercio.

#### **Art. 5 GLI ORGANI**

Sono organi dell'Azienda Speciale:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 6 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

il Presidente di cui all'art. 7;

un numero di membri, determinato dalla Giunta camerale, compreso fra quattro e sei nominati dalla Giunta stessa.

La maggioranza del Consiglio è costituita da membri appartenenti agli organi camerali. Possono far parte del Consiglio altri soggetti che abbiano, comunque, gli stessi requisiti di legge previsti per la nomina a consiglieri camerali.

Per i consiglieri individuati tra i componenti degli organi camerali, la decadenza dalla carica di membro di giunta o di consigliere della Camera di Commercio Riviere di Liguria comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale. Analoga decadenza è determinata per la perdita dei requisiti di cui al comma 2 per gli altri membri del Consiglio dell'Azienda Speciale.

Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Azienda Speciale vanno presentate al Presidente dell'Azienda stessa e sono irrevocabili.

La Giunta camerale determina la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri nominati in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo cessassero dalla carica durante il mandato, decadono alla scadenza della durata del Consiglio stesso.

In caso di scioglimento o decadenza degli organi camerali, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale decade. Esso deve, comunque, essere rinnovato entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio camerale.

Qualora il Presidente della Camera di Commercio non svolga le funzioni di Presidente dell'Azienda Speciale, lo stesso è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

con voto consultivo.

#### **Art. 7 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato, di norma tra i componenti della Giunta o del Consiglio camerale, che abbia, comunque, gli stessi requisiti di legge previsti per la nomina a Consigliere camerale.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda Speciale, anche in giudizio, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno, presiede le predette riunioni e riferisce alla Giunta camerale sull'attività svolta dall'Azienda Speciale.

In caso di necessità il Presidente, sentito il parere del Direttore, può assumere provvedimenti d'urgenza, con obbligo di sottoporli alla convalida del Consiglio nella prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di assunzione della deliberazione d'urgenza.

Per l'esercizio delle sue funzioni al Presidente spetta un compenso determinato dal Consiglio camerale secondo le vigenti disposizioni

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente vicario, che ne assume temporaneamente le funzioni.

#### **Art. 8 COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con i più ampi poteri, all'amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto.

Sono compiti del Consiglio:

- nominare tra i propri membri i Vice Presidenti di cui uno Vicario, che in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni;
- approvare i Regolamenti per stabilire i rapporti con l'utenza ed i Regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda Speciale, nonché per la gestione dei servizi assunti; i Regolamenti inerenti i partenariati devono essere assoggettati all'approvazione della Giunta Camerale;
- redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, corredati dalle relative relazioni illustrative. Detti bilanci sono presentati in tempo utile alla Giunta Camerale per sottoporli all'approvazione del Consiglio Camerale, quali allegati al Bilancio della Camera di Commercio;
- approvare i programmi pluriennali e annuali dell'attività, corredati con i piani dei costi e dei ricavi;
- assumere impegni pluriennali di spesa;
- stipulare convenzioni, accordi, intese con organismi pubblici o privati;
- deliberare sulla nomina di eventuali comitati tecnico scientifici in relazione alle esigenze dell'Azienda Speciale;
- nominare il Direttore, previa approvazione della Giunta camerale, stabilendo altresì gli eventuali relativi compensi nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta camerale;
- costituire, modificare ed estinguere i rapporti di lavoro dei dipendenti e deliberare sul loro trattamento economico, nell'ambito delle disposizioni recate dai contratti collettivi di lavoro di categoria, previa approvazione della Giunta camerale per quel che concerne costituzione ed estinzione dei rapporti di lavoro.

#### **Art. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso che, con allegato ordine del giorno, deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della prevista seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche tramite tele-video-conferenza, audio-conferenza, altro collegamento telematico, parziale o totale, purché sia consentita l'identificazione dei soggetti interessati.

Solo in caso di urgenza e per motivi eccezionali il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma, fax o e-mail certificata, da inviare almeno 48 ore prima della seduta.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le seguenti deliberazioni sono valide solo se approvate dalla Giunta Camerale:

- approvazione dei Regolamenti relativi ai partenariati;
- approvazione dei bilanci;
- assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato, licenziamenti del personale;
- assunzione di impegni pluriennali di spesa;
- nomina del Direttore ed eventuale relativo compenso e durata dell'incarico;
- dotazione organica.

#### **Art. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.

Il Collegio dura in carica tre anni.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda Speciale, ed in particolare:

- effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- esaminano il preventivo economico e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto dall'art. 30, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 254/2005.

#### **Art. 11 IL DIRETTORE**

Il Direttore dell'Azienda è un dirigente o un funzionario camerale adeguatamente qualificato, o altra persona in possesso di adeguati requisiti professionali nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione da sottoporre in via preventiva ad approvazione della Giunta camerale.

Il Direttore assicura il funzionamento dell'Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'entità del compenso, a carico del bilancio dell'Azienda, da attribuire al Direttore.

Il Direttore sarà assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed il suo rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale della Categoria dei Dirigenti di Aziende commerciali.

Il Direttore è responsabile dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del buon andamento di ogni iniziativa programmata ed è investito di tutti i poteri necessari all'ordinaria gestione dell'azienda.

Egli è il capo degli uffici e del personale.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Direttore svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

L'Azienda è dotata di un Responsabile Amministrativo Contabile, che cura gli adempimenti amministrativo contabili dell'Azienda, le procedure di affidamento e l'attività contrattuale.

L'incarico di Responsabile Amministrativo Contabile può essere attribuito a un dipendente camerale: in tal caso il Segretario Generale è tenuto a esprimere il proprio parere preventivo, e il Consiglio di Amministrazione, qualora l'incaricato non sia un dirigente e/o funzionario dell'Ente camerale, laddove previsto determina il valore dell'emolumento da corrispondere al soggetto incaricato nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta Camerale.

L'incarico è svolto anche durante l'orario di servizio in quanto risponde ad una funzione di controllo dell'Ente camerale.

#### **Art. 13 EMOLUMENTI AGLI ORGANI**

Le indennità, i gettoni di presenza e i rimborsi spese spettanti agli organi dell'Azienda Speciale sono determinati dal Consiglio camerale nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 14 IL PERSONALE**

L'Azienda Speciale si avvale di proprio personale, dotato di specifica professionalità, da assumere a tempo determinato o indeterminato con il Contratto Collettivo Nazionale di diritto privato del settore del commercio nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale delle Camere di Commercio.

Gli eventuali accordi integrativi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

L'azienda potrà avvalersi di personale di ruolo camerale anche a tempo parziale, rimborsando alla Camera tutte le spese conseguenti o viceversa.

#### **Art. 15 ENTRATE**

L'Azienda Speciale provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

proventi derivanti dall'attività svolta dall'Azienda con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto;  
contributi dello Stato, della Regione, di altri Enti, di Organismi pubblici o privati;  
contributi della Camera di Commercio.

#### **Art. 16 BILANCIO DI PREVISIONE**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di Previsione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale in tempo utile per essere sottoposto all'esame della Giunta camerale e, quindi, all'approvazione del Consiglio Camerale quali allegati al Bilancio di Previsione della Camera di Commercio.

Il Bilancio di Previsione è redatto secondo l'allegato g) di cui all'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 254/2005, è corredato dalla Relazione illustrativa del Presidente ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale previa Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

La Relazione illustrativa fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo.

La Relazione di cui al comma precedente definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall'Azienda Speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio Camerale e comunicate in tempo utile per la redazione del bilancio di previsione economico al Consiglio di Amministrazione

dell'Azienda.

#### **Art. 17 BILANCIO DI ESERCIZIO**

Il Bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale in tempo utile per essere sottoposto all'esame della Giunta camerale e, quindi, all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati al Bilancio d'esercizio della Camera di Commercio.

Il bilancio di esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed è redatto in conformità ai modelli di cui allegati h) e i) e sulla base dei criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 02/11/2005, n. 254.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26 del D.P.R. 02/11/2005, n. 254, e corredato dalla Relazione sulla gestione a cura del Presidente, è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale previa Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

La Relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in ordine ai progetti e alle attività realizzati dall'Azienda Speciale e in riferimento agli obiettivi assegnati dal Consiglio camerale.

Con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio la Giunta camerale e il Consiglio camerale adottano le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione dell'Azienda Speciale, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale.

#### **Art. 18 GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI**

I locali ove ha sede l'Azienda Speciali, i mobili e gli arredi, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, sono assegnati dalla Camera di Commercio in uso gratuito all'Azienda Speciale.

#### **Art. 19 SCRITTURE CONTABILI**

Per la rilevazione dei fatti di gestione l'Azienda Speciale tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa fiscale vigente.

#### **Art. 20 CONTRATTI**

La scelta dei contraenti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture avviene secondo le norme del Codice dei Contratti.

I rapporti tra le parti sono regolati dalle norme di diritto privato.

#### **ART. 21 GESTIONE FINANZIARIA**

Le entrate sono riscosse sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all'Azienda Speciale.

Le entrate riscosse direttamente o attraverso i conti correnti postali affluiscono immediatamente nel conto corrente bancario intestato all'Azienda Speciale.

Gli ordinativi di spesa sono sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo Contabile.

Il pagamento delle spese ha luogo mediante emissione di mandato di pagamento sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo Contabile.

Il servizio di cassa è, di norma, espletato dall'Istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio.

#### **Art. 22 VIGILANZA**

La Giunta Camerale, esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda Speciale, accertando, in particolare, l'osservanza

degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi precedentemente stabiliti.

Qualora si verifichi l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, lo stesso verrà sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio.

Con detto provvedimento la Giunta Camerale, dovrà anche provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

**Art. 23 DURATA**

La durata dell'Azienda Speciale è illimitata e la Giunta Camerale può in qualunque momento, verificatane l'opportunità, determinare lo scioglimento dell'Azienda stessa.

In caso di scioglimento, la Camera di Commercio subentrerà all'Azienda Speciale in tutti i rapporti, previsti dalla normativa vigente.

**Art. 24 MODIFICHE**

Il presente Statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta camerale.

**Art. 25 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di cui alla legge 580/93 e s.m.i., le norme di cui al D.P.R. n.254/2005, lo Statuto camerale ed il Codice Civile